

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI E DEGLI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI ASSOCIAZIONI. TARIFFE ANNO 2007.

PREMESSO:

Con deliberazione n. 109 del 30.12.1998 il Consiglio comunale ha approvato il "Regolamento comunale per l'utilizzo delle sale comunali da adibire a sede di associazioni", successivamente modificato con deliberazione n. 20 del 25.03.1999 e diventato "Regolamento per l'utilizzo delle sale comunali e degli immobili da adibire a sede di associazioni".

Con deliberazioni n. 87 del 15.12.2004 e n. 40 del 02.05.2005 sono state approvate diverse modifiche al Regolamento suindicato e sono state determinate le tariffe per l'anno 2005.

Con deliberazione n. 368 del 29.12.2005 la Giunta comunale ha approvato le tariffe per l'anno 2006.

Con deliberazione n. 18 del 12.04.2006 il Consiglio comunale ha ulteriormente modificato ed integrato il Regolamento per l'utilizzo delle sale comunali e degli immobili comunali da adibire a sede di associazioni, con la disciplina anche per la nuova Sala Musica aperta in primavera presso l'edificio annesso a palazzo Maffei.

Con deliberazione n. 122 del 26.04.2006 la Giunta comunale ha approvato le tariffe specifiche per l'utilizzo della Sala Musica.

Si rende ora necessario procedere all'approvazione delle tariffe per l'anno 2007, per le quali si propone, tranne che per la Sala Musica, un aggiornamento dell'inflazione programmata del 2%, con aggiornamento all'euro superiore. Si propone per un'integrazione relativa all'utilizzo della Sala Musica per la quale una delle Associazioni musicali che partecipano alla gestione ha suggerito, con nota del 2.11.2006, di prevedere un'agevolazione di un utilizzo gratuito ogni 12 prenotazioni della sala nella fascia serale dalle ore 20.00 alle ore 22.00.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la L.R. 04 gennaio 1993, n. 1 concernente "Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige" e ss.mm.;

Visto l'art. 26, lett. i), del D.P. Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

Vista la circolare della Regione Trentino Alto Adige n. 5/EL/2005 dd. 7.12.2005;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 102 del 19/12/2000 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 15/02/2001;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 27/01/2006

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27, della L.R. 10/98, espressi:

- per la regolarità tecnica-amministrativa e contabile:
 - a) dal Responsabile del Settore Affari generali
 - b) dal Responsabile del Settore Ragioneria e Finanze;

Con voti favorevoli, espressi per appello nominale, unanimi,

DELIBERA

1. di stabilire le tariffe per l'utilizzo delle sale comunali e degli immobili comunali da adibire a sede di associazioni per l'anno 2007, come di seguito risultanti:

Art. 16

Tariffe per l'utilizzo di locali da adibire a sede di Associazioni

1. Per le sale concesse in uso esclusivo ad una associazione sono richieste le tariffe così come di seguito strutturate e negli importi fissati annualmente con deliberazione della Giunta comunale:
utilizzo di una sala con servizi igienici:
di superficie inferiore a 25 mq Euro 15,00 mensili iva compresa
la tariffa è aumentata di Euro 0,50 al mq per le superfici eccedenti i 25 mq.
2. Nel caso di utilizzo di due o più sale sarà considerata la superficie complessivamente occupata.
3. In caso di utilizzo di una sala da parte di più associazioni la tariffa sarà suddivisa tra le stesse in parti uguali.
4. Per i locali quali scantinati e sottotetti adibiti a deposito esclusivo di una associazione, le tariffe di cui al punto 1. sono dimezzate.
5. Le sopradescritte tariffe sono riservate esclusivamente alle associazioni prive di scopo di lucro e per lo svolgimento della propria attività.
6. In caso di Associazioni che, seppur prive di scopo di lucro, utilizzino i locali per svolgere attività a pagamento le tariffe sono aumentate del 50%.
7. Rimane a carico delle associazioni che utilizzano gli immobili la pulizia delle parti comuni. In caso di mancato accordo per la gestione delle stesse o in caso di disservizio, il Comune interverrà e ripartirà le spese tra tutti gli utilizzatori in parti uguali.

Art. 17

Tariffe per l'utilizzo delle sale non attrezzate

1. Sono da considerare sale non attrezzate tutte le sale che vengono fornite in uso prive di ogni arredo ovvero dotate solamente di tavoli e sedie; sono sottoposte alla regolamentazione del presente articolo anche le sale attrezzate che vengano richieste in uso senza l'utilizzo delle attrezzature poste al loro servizio. L'auditorio comunale è in ogni caso regolato dalla tariffazione prevista nell'articolo seguente.
2. Per l'utilizzo delle sale individuate al primo comma da parte di soggetti privi di scopo di lucro per attività di tipo gratuito sono dovute le tariffe così come di seguito strutturate e negli importi fissati annualmente con deliberazione della Giunta comunale:

utilizzo di una sala e dei servizi igienici:

per orario di apertura al pubblico:

con capienza massima di 50 persone € 6,00 orari IVA compresa;

con capienza superiore alle 50 persone € 9,00 orari IVA compresa;

Sala mostre presso la biblioteca:

a) per orario di apertura al pubblico € 3,00 orari IVA compresa;

b) fisso giornaliero € 3,00

la capienza delle sale è individuata nella tabella annessa al presente regolamento; la Giunta comunale è autorizzata a modificare o integrare la tabella con proprio provvedimento in caso di intervenute variazioni o acquisizione di nuovi immobili.

3. Le tariffe di cui sopra saranno aumentate del 200% in caso di utilizzo da parte di soggetti aventi scopo di lucro o non residenti a Lavis, ovvero per l'organizzazione di attività a pagamento.

Art. 18

Tariffe per l'utilizzo delle sale e delle relative attrezzature

1. Per l'utilizzo da parte di soggetti privi di scopo di lucro per attività di tipo gratuito sono dovute le tariffe così come di seguito strutturate e negli importi fissati annualmente con deliberazione della Giunta comunale:

STRUTTURA POLIVALENTE DI VIALE MAZZINI	
a) utilizzo della sala, della cucina e del bar:	Euro 113,00 (IVA compresa per giornata)
b) utilizzo della sala e del bar	Euro 56,00 (IVA compresa per giornata)

CASA SOCIALE DI SORNI	
utilizzo della sala	Euro 37,00 (IVA compresa per giornata)

AUDITORIO	
	Euro 113,00 (IVA compresa per giornata)

SALA MUSICA	
	Euro 41,00 (IVA compresa per giornata, intesa dalle 16 alle 22)

2. Le tariffe di cui sopra saranno aumentate del 100% in caso di utilizzo da parte di soggetti aventi scopo di lucro, del 200% per l'organizzazione di attività a pagamento da parte di soggetti aventi scopo di lucro, del 25% per l'organizzazione di attività a pagamento da parte di soggetti non aventi scopo di lucro. In caso di utilizzo da parte di soggetti non residenti nel Comune di Lavis le tariffe saranno ulteriormente aumentate rispettivamente del 50% per la struttura di viale Mazzini e per la casa sociale di Sorni e del 100 % per l'auditorio.
3. E' facoltà dell'utilizzatore di richiedere in uso la struttura per periodi inferiori alla giornata; in questo caso sono dovute le tariffe così come di seguito strutturate e negli importi fissati annualmente con deliberazione della Giunta comunale:

Per l'utilizzo da parte di soggetti privi di scopo di lucro per attività di tipo gratuito:

STRUTTURA POLIVALENTE DI VIALE MAZZINI	
a) utilizzo della sala, della cucina e del bar:	Euro 17,00 (IVA compresa per ogni ora o frazione)
b) utilizzo della sala, e del bar	Euro 12,00 (IVA compresa per ora o frazione)

CASA SOCIALE DI SORNI	
utilizzo della sala	Euro 6,00 (IVA compresa per ora o frazione)

AUDITORIO	
	Euro 17,00 (IVA compresa per ora o frazione)

Sala Musica	
dalle ore 16.00 alle ore 18.00	Euro 12,00 (IVA compresa)
dalle ore 18.00 alle ore 20.00	Euro 16,00 (IVA compresa)
dalle ore 20.00 alle ore 22.00	Euro 18,00 (IVA compresa)

ogni 12 utilizzi nella fascia dalle ore 20.00 alle ore 22.00 un utilizzo è gratuito

4. Le tariffe di cui sopra saranno aumentate del 100% in caso di utilizzo da parte di soggetti aventi scopo di lucro, del 150% per l'organizzazione di attività a pagamento da parte di soggetti aventi scopo di lucro, del 20% per l'organizzazione di attività a pagamento da parte di soggetti non aventi scopo di lucro. In caso di utilizzo da parte di soggetti non residenti nel Comune di Lavis le tariffe saranno ulteriormente aumentate rispettivamente del 50% per la struttura di viale Mazzini e per la casa sociale di Sorni e del 100 % per l'auditorio.
5. In caso di utilizzo delle strutture superiore a sei ore verrà in ogni caso applicata la tariffa giornaliera.
6. E' facoltà dell'Amministrazione utilizzare o concedere in uso la struttura a più richiedenti nella medesima giornata.
7. L'Assessore competente, in base alla significatività dell'iniziativa, potrà concedere una volta l'anno (anno solare) l'utilizzo gratuito di una sola sala per una singola manifestazione.

Art. 19 **Cauzioni di garanzia**

La cauzione di garanzia per l'utilizzo delle sale attrezzate è dovuta, anche nei casi di concessione gratuita, nella misura stabilita dalla Giunta comunale per:

- | | |
|--|-------------|
| a) utilizzo della sala, dei servizi igienici, della cucina e del bar | Euro 155,00 |
| b) utilizzo delle stoviglie in ceramica | Euro 50,00 |
| c) utilizzo della sala, dei servizi igienici e del bar | Euro 105,00 |
| d) utilizzo della sala teatro | Euro 105,00 |
| e) utilizzo della sala informatica | Euro 105,00 |
| f) utilizzo della Sala Musica | Euro 105,00 |

2. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n.23 e s.m., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 54 c.3 bis - L.R. 1/93 e ss.mm. durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, nonché giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.
3. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n.23 e s.m., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 54 c.3 bis - L.R. 1/93 e ss.mm. durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, nonché giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

SF/sf